

**TRIBUNALE DI MILANO****Sezione Fallimentare Ufficio di Milano****SECONDA CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

decidendo sul ricorso ex artt. 182-bis, 182-septies L.F. iscritto nel Registro Generale al numero di ruolo **n. 9/2021 ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE** indicato in epigrafe e presentato, al fine dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, promosso dalla società

MILANO S.R.L. [C.F. e P. IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.] con sede legale in

Milano **3, in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico dottor** **munito dei necessari poteri, in forza della delibera assunta ai sensi dell'art. 152, l. fall., con atto pubblico del 1 giugno 2021 a ministero del Notaio dott. Federico Occelli iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti del 4 giugno 2021 allegata al ricorso, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv.**

e dall'Avv.

ed elettivamente

domiciliata presso il domicilio digitale dei predetti avvocati
(gli

,;



Letti gli atti e i documenti, udita la relazione del giudice relatore, il Tribunale osserva quanto segue.

La società **MILANO S.R.L.** ha presentato in data 7 giugno 2021 con deposito in PCT un ricorso contenente una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. allegando la prescritta documentazione:

- stato analitico ed estimativo delle attività per un totale di € 3.128.842,00;
- elenco nominativo dei creditori con indicazione delle cause di prelazione ed indicazione numerica del debito, con indicazione del grado di privilegio;
- accordo di ristrutturazione con relativi allegati a rogito notarile con e e quindi con i creditori aderenti;
- prova documentale dell'avvenuto deposito dell'accordo presso il Registro delle Imprese con la relativa asseverazione, anche afferente la data di visibilità dell'accordo per i terzi, come da visura di evasione e pubblicazione del R.I. di Milano, visura storica aggiornata attestante l'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese, in data 8-10 giugno 2021, del ricorso ex art. 182-bis, l. fall., della delibera ex art. 152 lf, degli accordi con Società Europea di Edizioni s.p.a. e con s.r.l., del piano di ristrutturazione e della relazione di attestazione del dott. a partire dal termine del 10 giugno 2021 è quindi iniziato concretamente a decorrere il termine per le opposizioni;
- relazione di un professionista, dott. designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- gli ultimi tre bilanci della società relativi agli esercizi 2017-2018-2019 e la relazione in data 15 maggio 2021 firmata dall'AU sulla situazione patrimoniale, contabile, economica e finanziaria aggiornata al 30 aprile 2021;
- piano di ristrutturazione e relativo piano dei pagamenti;
- elenco creditori aderenti ed estranei.

L'accordo risulta essere stato pubblicato e reso visibile nel Registro delle Imprese unitamente agli allegati in data 8-10 giugno 2021.

Nel termine di 30 giorni di cui all'art. 182-bis, comma 4, l.f. non sono state proposte opposizioni, come attestato e certificato dal funzionario di cancelleria:

**ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE n° 9 / 2021 NEWSPAPER MILANO S.R.L.**

Dalla consultazione del registro informatico della Procedura di accordi di ristrutturazione n° 9/2021 a carico di

S.R.L.

si dichiara che alla data del 19.07.2021 non risultano essere state acquisite opposizioni all'accordo.

Milano, 20 luglio 2021

Il direttore
Fabiola Colucci

In forza dell'art. 182-bis L.F., l'omologazione degli accordi di ristrutturazione è subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

1. la domanda deve provenire da un imprenditore commerciale in possesso dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 L.F.;
2. l'imprenditore si deve trovare in *stato di crisi*;
3. l'accordo deve essere stipulato con creditori che raggiungono almeno il 60% dell'indebitamento complessivo;
4. alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 161 L.F.;
5. IL RICORSO per l'omologazione deve essere corredato da una relazione redatta da un esperto munito dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), L.F., sull'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, e sulla veridicità dei dati aziendali.

Nessun dubbio che il primo requisito sia sussistente, essendo la ricorrente una società commerciale che opera – come da oggetto sociale emergente in visura camerale, senza pretesa di esaustività – nel settore merceologico seguente:



- L'ATTIVITA' -

...

Emerge poi dagli atti il superamento delle soglie indicate nell'art. 1, secondo comma, L.F., atteso che il totale attivo da bilancio al 31.12.2019 risulta pari ad € 4.982.835,00;

Evidente è poi la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo sede la società istante in Milano (MI) Via Carducci Giosuè 18 CAP 20123, da oltre un anno anteriormente al deposito del ricorso, non essendovi elementi in atti che consentano di localizzare una sede diversa.

Quanto allo stato di crisi, esso è stato ammesso ed illustrato dalla stessa ricorrente (vedi in particolare pagine 9 ss. del ricorso ex art. 182 bis l.f. in cui si ammette che la società "si trova in stato di temporaneo squilibrio economico e finanziario" anche per la grave crisi del mercato editoriale), e risulta comunque ampiamente dimostrato dai bilanci prodotti, atteso che dalla situazione patrimoniale al 31.12.2020 emergeva già una perdita di esercizio per circa € 2.457.572,00;

Gli accordi raggiunti con i creditori e le percentuali

Ebbene, quanto all'accordo di ristrutturazione, è stato concluso con i creditori finanziari e Prelios-RED SEA SPV SRL (anche se non con atto notarile, con quest'ultimo creditore) prevedendosi uno stralcio del debito esistente.

<i>Accordi con specifici creditori (aderenti)</i>	Accordo con 2 soggetti - _____: € 95.753 (stralcio 20%) attraverso a) € 23.938,32 entro 30 gg dall'omologa attraverso finanza esterna _____, somme garantite da Escrow account) b) € 71.814,96 in rate trimestrali di € 5.984,58 cadauna a partire da gennaio 2022 c) a garanzia del pagamento delle rate trimestrali a partire dal 2022 Paper One consegnerà a SEE la polizza assicurativa rilasciata da Reale Mutua - _____: € 149.987 (stralcio 20%) attraverso a) € 37.497,12 entro 30 gg dall'omologa attraverso finanza esterna _____, somme garantite da _____ v account) b) € 112.491,34 in rate trimestrali di € 9.374,28 cadauna a partire da gennaio 2022 c) a garanzia del pagamento delle rate trimestrali a partire dal 2022 _____ consegnerà a PBF la polizza assicurativa rilasciata da Reale Mutua
<i>Accordo con creditore non firmatario l'ARD</i>	- _____ SPV Srl: € 67.668 (stralcio al 50%) con pagamento entro 120 gg dall'omologa attraverso finanza esterna (_____), somme garantite da Escrow account), condizionatamente all'omologa



Si riporta come da ricorso il contenuto degli accordi con SPA e SRL –

(doc. 8 atto notarile in allegato):

SPA

“L’accordo (al cui integrale contenuto si rinvia) prevede un saldo e stralcio dell’esposizione, mediante il pagamento di euro 95.753,28 (novantacinquemilasettecentocinquantequattro virgola ventotto), da versarsi come segue: (i) euro 23.938,32 in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla data di omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, che comunque dovrà intervenire entro il 30 settembre 2021; (ii) euro 71.814,96 in eguali rate trimestrali di euro 5.984,58 (cinquemilanovencentottantaquattro virgola cinquantequattro) la prima a partire dal 5 gennaio 2022 e così le seguenti entro il giorno cinque del primo mese di ciascun trimestre successivo. (...). A garanzia del puntuale pagamento delle rate trimestrali previste dall’accordo, aventi scadenza dal 5 gennaio 2022 in avanti, per un importo complessivo di euro 71.814,96, consegnerà a entro l’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti l’originale della polizza assicurativa a prima richiesta, rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana (Reale Mutua) per l’importo di euro 71.814,96 (settantunmilaottocentoquattordici virgola novantasei), avente efficacia e durata pari alla durata dell’accordo sino al 30 settembre 2025. A garanzia del puntuale pagamento della prima rata di euro 23.938,32, ha costituito tale somma in escrow notarile presso il notaio Federico Occelli, anche nell’interesse di in virtù di mandato che sarà concordato tra le parti (peraltro, il mandato è già stato perfezionato). La messa a disposizione delle somme a favore del creditore, già costituite in escrow notarile, è soggetta alla condizione sospensiva dell’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. Si è inoltre previsto che, qualora la Società e/o

si rendano in qualsiasi modo inadempienti o nel caso in cui non provveda al pagamento anche di una singola rata, sarà tenuta previamente a escutere le garanzie sopra menzionate (fideiussione ed escrow notarile), senza poter risolvere l’accordo. Il diritto alla risoluzione per inadempimento potrà essere fatto valere da solo (i) successivamente alla predetta escussione e (ii), dopo tale momento, in caso di violazione per qualsiasi ragione o causa, degli impegni e/o delle garanzie previsti dall’accordo o se l’escussione delle predette garanzie risultasse infruttuosa. in caso di risoluzione, sarà autorizzata a pretendere il pagamento immediato dell’intera differenza fra l’importo di euro 119.691,71 e le somme già versate, fatto salvo il maggior danno. La fideiussione sulle rate è già stata rilasciata da Reale Mutua. Si tratta di una fideiussione nella quale il contraente è ed il beneficiario (l’assicurato) è la società



Essa prevede l'escussione a prima richiesta e senza eccezioni, la non applicazione degli artt. 1945, e, nei limiti di durata della garanzia, 1957 c.c., nonché la rinuncia a qualsiasi regresso verso (fermo tale diritto, in capo a Reale Mutua, nei soli confronti di la quale ha espressamente rinunciato a qualsiasi regresso/rivalsa/richiesta restitutoria nei confronti di in costanza di piano). La fideiussione contiene l'espressa previsione secondo cui "Il pagamento dell'importo di quanto dovuto all'Assicurato in forza della presente garanzia verrà eseguito con disponibilità immediata delle somme sul conto indicato dall'Assicurato e verrà accompagnato da un semplice avviso al Contraente e non presupporrà il preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. Il pagamento da parte della Società avverrà a semplice prima richiesta scritta, senza eccezioni nonostante eventuali diffide o ordini di non eseguire il pagamento o comunque opposizioni da parte del Contraente o dei suoi soci o di terzi o di aventi causa, nonché a prescindere dalle condizioni economiche e patrimoniali del Contraente, dagli eventi che dovessero interessare quest'ultimo e sulla base della semplice ed insindacabile dichiarazione scritta e/o delle dichiarazioni scritte dell'Assicurato che non si è proceduto al puntuale adempimento di uno o più degli importi di cui al Debito Garantito. La somma che potrà essere richiesta dall'Assicurato potrà essere anche superiore alla singola rata non onorata del Debito Garantito e potrà risultare anche pari all'intero debito residuo, al momento della richiesta, di cui al Debito Garantito". La fideiussione non contiene una deroga espressa all'applicazione dell'art. 1953, c.c., che disciplina, come noto, il rilievo del fideiussore. Al riguardo, e avevano richiesto a Reale Mutua l'inserimento dell'espressa deroga alla predetta norma e l'espunzione di una clausola contenuta nella bozza delle condizioni generali di polizza, che richiamava l'applicazione dell'art. 1953, c.c. Reale Mutua ha aderito alla seconda richiesta ed ha quindi espunto tale clausola, ma non ha inteso prevedere espressamente la disapplicazione della norma in parola, avendo peraltro chiarito, con apposita pec, sottoscritta da un procuratore della compagnia, che, «a fronte della Vostra richiesta, confermiamo che le fideiussioni emesse a garanzia degli impegni assunti da S.r.l. nell'ambito del piano di ristrutturazione in oggetto devono intendersi irrevocabili ed incondizionate. Ciò significa che le fideiussioni non potranno essere richiamate o revocate dal Garante, salvo l'accordo del Beneficiario. Oltre a quanto sopra indicato, il testo delle garanzie che è stato predisposto per l'occasione riporta, all'art. 4, alcune condizioni ulteriormente rafforzative rispetto alla "tenuta" del pagamento del sinistro ed, in particolar modo, laddove si sancisce che : "Il pagamento da parte della Società avverrà a semplice prima richiesta scritta, senza eccezioni nonostante eventuali



diffide o ordini di non eseguire il pagamento o comunque opposizioni da parte del Contraente o dei suoi soci o di terzi o di aventi causa, nonché a prescindere dalle condizioni economiche e patrimoniali del Contraente, dagli eventi che dovessero interessare quest'ultimo e sulla base della semplice ed insindacabile dichiarazione scritta e/o delle dichiarazioni scritte dell'Assicurato che non si è proceduto al puntuale adempimento di uno o più degli importi di cui al Debito Garantito" ; si ponga inoltre particolare attenzione alla impossibilità di sollevare eccezioni e alla impossibilità di opporre il peggioramento delle condizioni economiche del Contraente (che tra l'altro è uno dei casi previsti dal 1953). Infine, si porta in evidenza che l'art 1953 – Rilievo del fideiussore –, come ben definito dall'articolo stesso, non si riferisce al rapporto tra il Garante ed il Beneficiario ma esclusivamente al rapporto tra Garante e Contraente di polizza, per tale motivo non potrà mai essere opposto dal Garante al Beneficiario ai fini di evitare il pagamento"» (doc. ____). Le precisazioni di Reale Mutua, anche all'esito del contenuto delle trattative intercorse, dovrebbero escludere, quanto meno in virtù dei principi cogenti di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375, c.c., la possibilità che la compagnia possa in ipotesi risolvere la fideiussione [stipulata da tre parti: "Contraente" (_____), "Assicurato" (creditore) e "Società" (Reale Mutua)], per eventuale inadempimento di _____ a sostituire, ove richiesta e ricorrendone i presupposti ex art. 1953, c.c., la garanzia. Considerati la documentazione allegata e i rilievi che precedono, sulla certezza e sulla stabilità delle garanzie emesse da Reale Mutua, a supporto del piano di ristrutturazione e dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ci si rimette al saggio discernimento dell'Ill.mo Tribunale. La fideiussione dovrà essere sottoscritta dall'assicurato, cioè del beneficiario diretto delle somme. L'efficacia della fideiussione e quella dell'accordo sono subordinate all'omologazione da parte del Tribunale di Milano dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021. L'accordo è soggetto altresì alla condizione sospensiva della consegna a _____ dell'originale della polizza fideiussoria.

– Srl

Il ricorso ex art. 182 bis L.F. indica quanto segue:

L'accordo con _____ prevede un saldo e stralcio dell'esposizione mediante il pagamento di euro 149.988,46 (centoquarantanovemilanovecentoottantotto virgola quarantasei), da versarsi come segue: (i) euro 37.497,12 (trentasettemilaquattrocentonovantasette virgola dodici) in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, che comunque dovrà intervenire entro il 30 settembre 2021; (ii) euro 112.491,34 in eguali rate trimestrali di Euro 9.374,28 (novemilatrecentosettantaquattro virgola ventotto), la



prima a partire dal 5 gennaio 2022 e così le seguenti entro il giorno cinque del primo mese di ciascun trimestre successivo.(...). A garanzia del puntuale pagamento delle rate trimestrali di cui all'accordo, aventi scadenza dal 5 gennaio 2022 in avanti, per un importo complessivo di euro 112.491,34 (centododicimilaquattrocentonovantuno virgola trentaquattro), consegnerà a entro l'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti l'originale della polizza assicurativa a prima richiesta, rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana (Reale Mutua) per l'importo di euro 112.491,34 (centododicimilaquattrocentonovantuno virgola trentaquattro), avente efficacia e durata pari alla durata dell'accordo sino al 30 settembre 2025. A garanzia del puntuale pagamento della prima rata di euro 37.497,12 (trentasettemilaquattrocentonovantasette virgola dodici), ha costituito tale somma di euro 37.497,12 in escrow notarile presso il notaio Federico Ocelli, anche nell'interesse di in virtù di mandato che sarà concordato tra le parti (anche in questo caso, il mandato è stato perfezionato). La messa a disposizione delle somme a favore del creditore, già costituite in escrow notarile, è soggetta alla condizione sospensiva dell'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. La fideiussione sulle rate è già stata rilasciata da Reale Mutua. Si tratta di una fideiussione nella quale il contraente è ed il beneficiario (l'assicurato) è la società Anche con riferimento a tale garanzia, valgono le medesime considerazioni svolte in ordine a quella rilasciata a favore di L'efficacia della fideiussione e quella dell'accordo sono subordinate all'omologazione da parte del Tribunale di Milano dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021. L'accordo è soggetto altresì alla condizione sospensiva della consegna a dell'originale della polizza fideiussoria”.

Prelios Credit Servicing S.r.l., mandataria di Red Sea SPV S.r.l. (€ 137.934) è creditore (considerato prudenzialmente non aderente all'accordo) che non ha sottoscritto l'accordo di ristrutturazione con scrittura privata autenticata dal notaio e che tuttavia ha accettato una riduzione al 50% dell'esposizione condizionatamente all'omologazione dell'accordo, come da scrittura privata ricevuta anche dall'attestatore direttamente dal creditore. In data 24 marzo 2021 PRELIOS CREDIT SERVICING quale mandataria di RED SEA SPV SRL ha espressamente accettato (vedi doc. 31) a saldo e stralcio il “versamento di € 67.668,43 (sessantasettemilaseicentosessantottoeuro/43 cent) pari al 50% ... da corrispondersi in un'unica soluzione entro 120 gg dall'Omologa dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti...”;

Così si esprime l'attestatore a pag. 229 in relazione al raggiungimento della percentuale di legge del sessanta per cento, computando anche il consenso mediante il meccanismo del c.d. *cram*



down dei creditori non aderenti pubblici in base alla transazione fiscale e previdenziale proposta (INPS, INPGI, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE), come da tabella che segue:

Debitoria	18/10/2020	31/12/2020	30/04/2021
Banche	361.772 10,8%	361.772 10,6%	362.963 10,5%
Altri finanziatori	445.111 13,2%	445.111 13,0%	445.111 12,9%
Fornitori	251.157 7,5%	300.998 8,8%	303.150 8,8%
Tributari	1.361.852 40,5%	1.365.752 40,0%	1.398.570 40,6%
Previdenziali	835.656 24,9%	835.656 24,4%	835.656 24,2%
Altri debiti	105.945 3,2%	108.945 3,2%	101.901 3,0%
Spese procedura	-	227.530	193.216
Fondo Rischi	-	280.000	280.000
Totali debiti	3.361.492	3.925.762	3.920.567
A) Debiti (escluse spese di procedura e f.do rischi)	3.361.492 100%	3.418.232 100%	3.447.351 100%
B) Chirografo - Accordi ex art. 182	307.177 9,1%	307.177 9,0%	307.177 8,9%
Società Europea Di Edizioni S.P.A.	119.692 3,6%	119.692 3,5%	119.692 3,5%
Arcus Multimedia S.R.L.	187.485 5,6%	187.485 5,5%	187.485 5,4%
C) Totale transazioni fiscali/previdenziali	2.194.876 65,3%	2.194.876 64,2%	2.194.876 63,7%
Agenzia Delle Entrate - Riscossione	1.359.220 40,4%	1.359.220 39,8%	1.359.220 39,4%
Istituto Nazionale Di Previdenza Dei Giornalisti	783.224 23,3%	783.224 22,9%	783.224 22,7%
INPS	52.432 1,6%	52.432 1,5%	52.432 1,5%
D) Totale Aderenti (B + C)	2.502.053 74,4%	2.502.053 73,2%	2.502.053 72,6%
% Aderenti (D)/(A)	74,4%	73,2%	72,6%

Sulla base della situazione contabile esistente alla data del 18.10.2020, i creditori aderenti all'Accordo di ristrutturazione dei debiti rappresentano il 74,4% dei creditori di

Sulla base della situazione esistente alla data del 31.12.2020, i creditori aderenti all'Accordo di ristrutturazione dei debiti rappresentano il 73,2% dei creditori di

Sulla base della situazione esistente alla data del 30.04.2021, i creditori aderenti all'Accordo di ristrutturazione dei debiti rappresentano il 72,6% dei creditori di

Come si evince dal prospetto che precede, il requisito del 60% è ampiamente rispettato (considerando il voto dei creditori pubblici).

La percentuale minima garantita del 60% risulterebbe integrata anche nel caso in cui si computassero nella debitoria complessiva i fondi rischi per € 280.000.

Nell'individuazione del quorum del 60% sono stati considerati quali creditori "aderenti":

- i due creditori chirografari oggetto di specifici accordi (Srl e Srl);

- i soggetti destinati alla proposta di transazione fiscale e previdenziale (INPS, INPGI,

e la conclusione dell'attestatore appare conforme con l'orientamento assunto da codesto Tribunale, il quale ritiene appunto che la *ratio* della norma è quella di facilitare la soluzione della crisi, la soluzione preferibile è quella di considerare la PA quale aderente all'accordo e quindi pagabile in percentuale.

**Il cram down in relazione alla transazione fiscale e previdenziale.**

Elemento centrale della ristrutturazione dell'indebitamento di Milano srl è rappresentato dalla stipula di Transazione fiscale e contributiva ex art. 182 ter L.F. con gli Enti erariali e previdenziali, che rappresentano i principali creditori della Società.

L'esposizione tributaria e previdenziale al 18.10.2020 (data di riferimento dell'accordo), come detto dall'attestatore, costituisce oltre il 60% dei crediti di maggioranza qualificata richiesta dalla legge per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha convertito il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha anticipato, attraverso le modifiche apportate agli articoli 180, 182-bis e 182-ter, l. fall., l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla transazione fiscale e contributiva previste dall'art. 48, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Art. 3 comma 1 bis D.L. 125/2020 conv. 159/2020: “((1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";

b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*";

c) all'articolo 182-ter:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “natura chirografaria” sono inserite le seguenti: "anche a seguito di degradazione per incapienza";



2) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale";

3) al comma 5, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore"

La portata e finalità della relazione di attestazione ex artt. 182 bis e 182 ter L.F. deve quindi essere considerata anche alla luce della recente riforma degli artt. 180, 182 bis e 182 ter L.F. apportata dall'art. 3, comma 1 bis, della Legge 159/2020, di conversione del D.L. 125/2020 (recante *"misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*), pubblicata in G.U. n. 300 del 03.11.2020 ed entrata in vigore il 04.12.2020.

La legislazione d'emergenza che ha modificato l'istituto della transazione fiscale e previdenziale prevede l'astensione dal voto (o adesione negli accordi di ristrutturazione dei debiti) dei creditori pubblici qualificati a raggiungere le maggioranze nei concordati e accordi di ristrutturazione in cui Stato o Enti previdenziali siano decisivi per l'approvazione della proposta.

Viene richiesta infatti la sussistenza di specifici requisiti necessari per superare la mancata approvazione da parte dell'erario e degli enti previdenziali e procedere ugualmente all'omologazione, ed in particolare:

a) il "peso" dei crediti fiscali e previdenziali deve essere decisivo ai fini dell'approvazione e raggiungimento delle maggioranze; nel caso di specie, l'adesione e il computo del "peso" della posizione degli enti pubblici interessati dalla transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. è determinante ai fini della omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

b) le prospettive di soddisfacimento previste dalla proposta di concordato/accordo di ristrutturazione devono essere più convenienti rispetto a quelle ottenibili nell'alternativo scenario liquidatorio.

Ai fini dell'omologazione delle procedure di concordato e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in ipotesi di mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti



gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, è richiesto quindi uno specifico giudizio di convenienza da parte di un professionista indipendente volto ad accertare ed attestare che la soluzione concordataria proposta dal debitore sia migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

La valutazione delle prospettive di soddisfacimento dei debiti pubblici diventa quindi elemento essenziale ed imprescindibile della proposta concordataria del debitore e – per quanto qui di interesse - degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la cui valutazione richiede un confronto con l'alternativo scenario liquidatorio da attuare secondo i criteri previsti dall'art. 160, co. 2, L.F.

Non vi è dubbio, alla luce di quanto sopra esposto, che l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti obbligatori di previdenza ed assistenza sia decisiva e determinante nel caso di specie per il raggiungimento della maggioranza del 60%, come ampiamente esposto nei grafici dell'attestatore.

La proposta di transazione fiscale e previdenziale nell'ambito del presente accordo ex art. 182 bis l.f. è stata inoltre comunicata agli enti fiscali e previdenziali in data 5 giugno 2021 e sulla medesima si è verificato il silenzio della pubblica amministrazione, e comunque l'assenza di espressa adesione entro un termine quantomeno congruo e ragionevole; gli enti fiscali e previdenziali sono stati posti in grado di conoscere tempestivamente ed in base a canoni di correttezza e buona fede le proposte di transazione e non si sono opposte alle medesime nel ragionevole lasso di tempo previsto dal legislatore.

In tal senso, risulta che gli uffici fiscali e previdenziali siano stati posti in condizione di interloquire con gli *advisor* legali e finanziari, quindi in condizione di partecipare all'accordo ed alle trattative preliminari in buona fede con l'invio della proposta di transazione fiscale; ciò è dimostrato dall'interlocazione via e-mail con lo Studio Chiaruttini (che ha redatto la proposta di transazione fiscale) da parte del dr. Alessandro Manzo di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Legale – Area Riscossione, il quale ha affermato: “...*come anticipato per le vie brevi, siamo in attesa di ricevere il parere vincolante da parte della Direzione Regionale. Non appena la Direzione Regionale avrà rilasciato parere favorevole, potremo procedere con la stipula dell'accordo di ristrutturazione. Ad oggi, non posso indicarle con precisione le tempistiche di lavorazione*”.

Questo Tribunale opina che, a differenza del concordato preventivo che richiede la formazione di una maggioranza, l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. si basa sull'adesione di una certa percentuale di creditori e chi non aderisce viene pagato al 100%. È pertanto necessario comprendere se in caso di mancata adesione della PA, la sua posta creditoria vada considerata tra



quella degli aderenti o dei non aderenti. Considerato che la *ratio* della norma è quella di facilitare la soluzione della crisi, la soluzione preferibile è quella di considerare la PA quale aderente all'accordo e quindi pagabile in percentuale come proposto in transazione fiscale e previdenziale, come detto. Quindi, a differenza del concordato preventivo dove avviene una "inertizzazione" del credito della PA, nell'accordo di ristrutturazione la mancata adesione finisce per essere valutata come una adesione, con conseguente "coartazione della volontà negoziale della PA"; tale soluzione non deve apparire sfavorevole per l'ente pubblico in quanto questa potrebbe far valere i suoi diritti con l'opposizione. Questa interpretazione sarebbe accoglibile anche in forza della Direttiva 2019/1023 che favorisce una ristrutturazione trasversale dei debiti.

Il Tribunale ritiene che la "coartazione negoziale" del fisco e degli enti previdenziali obbligatori, prevista dal legislatore, presuppone una loro presa effettiva di conoscenza dell'accordo: nel caso in esame, l'amministrazione finanziaria conosce l'accordo mediante il preventivo invio della transazione fiscale, che nella maggior parte dei casi è contenuta nelle condizioni dell'accordo.

Come detto, con le recenti modifiche il legislatore ha esteso la rilevanza e funzionalità della relazione del professionista indipendente, rispetto alla dimostrazione della convenienza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto allo scenario alternativo (liquidazione giudiziale/fallimentare).

L'attestatore ha affermato, con percorso logico-giuridico e contabile condivisibile, che *"la ristrutturazione della Società prevede infatti un significativo apporto di finanza esterna immessa/garantita da parte del socio unico Srl, risorse essenziali per il soddisfacimento dei creditori, ed in particolare degli enti fiscali e previdenziali, i quali, in un alternativo scenario fallimentare, vedrebbero significativamente ridotte le prospettive di soddisfo dei propri crediti. Nel caso di risulta quindi evidente la convenienza dell'accordo di ristrutturazione e proposta di trattamento dei crediti tributari e previdenziali rispetto al soddisfacimento che potrebbero ottenere i creditori nell'alternativo scenario fallimentare (liquidazione giudiziale).... La simulazione dell'ipotetico scenario fallimentare, anche volendo considerare un eventuale attivo recuperabile per azioni di responsabilità, non apparirebbe maggiormente conveniente per i creditori erariali e fiscali ed in generale per tutti i creditori della Società (aderenti e non aderenti). Il Piano e l'ARD, infatti, prevedono un ingentissimo contributo (anche in ragione dell'attivo nell'alternativo scenario fallimentare) da parte della controllante la quale ha rilasciato specifiche polizze assicurative a beneficio dei creditori della Società, da cui l'esistenza di garanzia anche nell'adempimento del Piano e dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti. Diversamente, lo scenario*



fallimentare sarebbe contraddistinto da significative incertezze nel realizzo delle componenti attive e nelle relative tempistiche.”

L’attestatore ha precisato che in ottica fallimentare vi sarebbe solo il pagamento parziale dei creditori previdenziali con gradi di privilegio ex art. 2754 c.c. e 2778 n. 8 c.c., mentre alcun soddisfacimento sarebbe previsto per i privilegiati di grado inferiore e nonché per i creditori chirografari; al contrario, l’accordo di ristrutturazione in oggetto prevede una soddisfazione ragionevolmente certa in percentuale non irrisoria, con tempistiche vantaggiose e del tutto garantite, in base ai seguenti grafici:

Simulazione soddisfacimento creditori nell'alternativo scenario fallimentare

ATTIVO FALLIMENTARE	IMPORTO
Attivo realizzabile	971.246
	971.246 a)

SPESE PROCEDURA	
Compenso curatore (max tariffario)	76.110
Assistenza legale, coadiutori e spese Procedura	70.000
	146.110 b)

ATTIVO FALLIMENTARE DISPONIBILE	825.135 (a) - (b)
---------------------------------	-------------------



PASSIVO FALLIMENTARE	crediti da soddisfare	crediti soddisfatti	% soddisfazione	RESIDUO ATTIVO SOCIALE PROGRESSIVO	crediti non soddisfatti
<u>A) CREDITORI PREDEDUCIBILI</u>	83.941	83.941		825.135	0
Privilegiati ex art. 2751 bis nn. 1-2 c.c.	30.710	30.710	100%	794.426	0
Spese procedura ARD (generiche)	15.000	15.000	100%	779.426	0
Agenzia Entrate - Priv. Ex artt. 2752 c. 1, - 2778 nn. 18-19	3.900	3.900	100%	775.525	0
Fornitori chirografari	34.331	34.331	100%	741.194	0
<u>B) CREDITORI PRIVILEGIATI</u>	2.483.187	741.194			1.741.993
Privilegiati ex art. 2751 bis nn. 1-2 c.c.	101.825	101.825	100%	639.369	0
<u>Debiti previdenziali - Priv. Ex artt. 2753 - 2778, nn. 1), c.c.</u>	488.953	488.953	100%	150.415	0
contributi INPS	40.900	40.900	100%		0
contributi INPGI	447.486	447.486	100%		0
contributi INAIL	567	567	100%		0
<u>Debiti previdenziali - Priv. Ex artt. 2754 - 2778, nn. 8), c.c.</u>	279.301	150.415	54%	0	128.886
contributi INPS	1.260	678	54%		581
contributi INPGI	208.660	112.372	54%		96.288
contributi INAIL	12	7	54%		6
Fondo Pensione Giornalisti	69.370	37.358	54%		32.011
Agenzia Entrate - Priv. Ex artt. 2752 c. 1, - 2778 n. 18-19	1.333.107	0	0%	0	1.333.107
Fondo rischi privilegiato	280.000	0	0%	0	280.000
<u>C) CREDITORI CHIROGRAFARI</u>	1.132.703	0			1.132.703
Garanti UBI Banca (per rivalsa)	54.963	0	0%	0	54.963
Finanziatori	753.111	0	0%	0	753.111
Fornitori	138.334	0	0%	0	138.334
Previdenziali	137.350	0	0%	0	137.350
Tributari	35.209	0	0%	0	35.209
Altri debiti	13.735	0	0%	0	13.735
totale	3.699.830	825.135		825.135	2.874.695

Il Tribunale condivide il ragionamento congruo, logico, argomentato e non contraddittorio dell'attestatore dott. (sviluppato alle pagine 213 ss. dell'attestazione) secondo il quale gli enti fiscali e previdenziali, in base all'accordo, saranno soddisfatti in misura non inferiore – ed anzi certamente superiore - rispetto alle alternative concretamente praticabili, quanto al necessario e giudizio di *cram down* in alternativa liquidatoria fallimentare.

La maggiore convenienza è data dalla circostanza che in caso di mancata omologazione, secondo l'alternativa della liquidazione fallimentare, non vi sarebbero gli apporti di finanza esterna del socio che ha procurato anche rilevanti garanzie a prima richiesta e senza eccezioni di REALE MUTUA ASSICURAZIONI a garanzia delle obbligazioni dell'accordo, nonché la provvista per la costituzione di un escrow account notarile per € 480.000,00, per un totale di € 2,7 Milioni circa, apporti e garanzie tutti condizionati all'omologazione dell'accordo.



Il Piano risulta infatti supportato dall'impegno della controllante S.r.l. a sua volta contro garantito da primaria compagnia assicurativa (Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.).

Sempre quanto all'alternativa fallimentare: a) l'attestatore ha giudicato difficile la cessione dell'azienda in esercizio, considerando uno scenario di valore di realizzo delle tre testate giornalistiche per € 150.000,00; b) ha svalutato prudenzialmente in misura del 10% i crediti commerciali per recepire eventuali contestazioni e difficoltà di recupero; c) ha rilevato che i crediti verso società collegate per € 2,3 Milioni circa diverrebbero difficilmente recuperabili in ottica liquidatoria fallimentare da parte del curatore, essendo contrattualmente previste delle compensazioni nell'ambito di prestazioni rese in continuità aziendale e viceversa la curatela potrebbe ricevere contestazioni dalle controparti, svalutando forfettariamente il realizzo in misura del 10% per la posizione e del 50% per la posizione Polo Grafico; d) si è interrogato su potenziali azioni di responsabilità esercitabili da parte del curatore ex art. 146 l.f., rilevando un possibile aggravamento del dissesto ed una non corretta rappresentazione contabile di fatti di gestione societaria: ha concluso tuttavia per la maggior convenienza per il ceto creditorio degli apporti esterni e delle garanzie su menzionati rispetto all'alea di dimostrazione giudiziale ed alla difficile eseguibilità di un'eventuale sentenza favorevole, essendo l'ultimo legale rappresentante (nominato nel 2019), a differenza dei precedenti amministratori, privo di beni aggredibili; d) non ha rilevato potenziali azioni revocatorie e restitutorie esercitabili in ambito di un eventuale fallimento; e) ha esposto che *“nell'alternativo scenario fallimentare non risultano ulteriori componenti patrimoniali della Società valorizzabili dal momento che le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da attrezzature e arredi di modesto valore, i crediti tributari non risultano realizzabili stante la presenza di superiori debiti iscritti a ruolo, le imposte anticipate non costituiscono poste monetizzabili nello scenario fallimentare e gli altri crediti (rappresentati da anticipi a fornitori) sono compensabili ex art. 56 L.F.”*

In conclusione, il dott. *“attesta che la proposta formulata dal debitore ai sensi dell'art. 182 ter L.F. agli Enti previdenziali (INPS e INPGI) è complessivamente più vantaggiosa rispetto all'alternativo scenario liquidatorio (fallimentare) tenuto conto del (i) importo offerto; (ii) garanzie delle coperture necessarie per l'adempimento (che coprono l'intera posizione); (iii) tempistiche di pagamento; che la proposta formulata dal debitore ai sensi dell'art. 182 ter L.F. all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossione è certamente più vantaggiosa e conveniente rispetto all'alternativo scenario liquidatorio (fallimentare) nel quale verosimilmente non sarebbe possibile alcun soddisfacimento a favore degli Enti erariali.”*



La coerenza delle esposizioni contabili e giuridiche dell'attestatore nonché i rilevanti apporti di garanzie esterne subordinati all'omologa convincono questo Tribunale della maggior convenienza dell'accordo rispetto alle alternative liquidatorie concretamente praticabili, con la conseguenza che gli enti fiscali e previdenziali devono essere considerati come aderenti ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge e saranno quindi pagati nei termini, con le tempistiche e le percentuali di cui alle rispettive proposte di transazione fiscale e previdenziale loro inviate.

Il pagamento dei creditori estranei all'accordo nei termini di 120 giorni.

Conseguentemente, l'accordo risulta idoneo al pagamento integrale dei creditori estranei nei termini di cui all'art. 182-bis L.F., con la liberazione di risorse liquide e finanziarie di cassa derivanti dal piano industriale e dalla manovra di ristrutturazione, oltre che dalle garanzie ed apporti esterni.

La società proponente ha così argomentato il requisito necessario ed indefettibile, per quanto concerne SPV SRL, che ha accettato il "saldo e stralcio" al 50%:

Il pagamento in esame sarà effettuato da _____ a titolo di finanza esterna,
senza diritto alla restituzione in costanza di piano.

A garanzia del puntuale pagamento dell'importo di euro 67.668,43
(sessantasettemilaseicentosessantotto virgola quarantatre), _____ ha
costituito tale somma in *escrow* notarile presso il notaio _____ (docc.
21-22 e 32).

Per quanto concerne la posizione passiva verso UBI BANCA, ora incorporata in INTESA SANPAOLO SPA, il credito è stato già estinto dai garanti _____ e _____ con rinuncia al regresso/rivalsa verso _____ MILANO.

Per quanto concerne il debito verso AMCO ex BANCA MPS SPA, soccorre l'apporto di finanza esterna dell'arch. Piercarlo _____ per € 308.000 (di cui € 200.000 per rientro da un debito con espresso riconoscimento) per capitale ed interessi; l'attestatore ha ribadito in più punti la sua piena solvibilità e capacità patrimoniale, comprovata anche da una partecipazione al capitale sociale quale socio di _____ per un importo di € 378.000 circa superiore all'apporto finanziario promesso (cfr. doc. 26 accolto liberatorio _____ impegno finanziario con rinuncia al regresso o rivalsa verso _____ MILANO SRL, da attuarsi entro il 30 settembre 2021 e quindi idoneo ad assicurare il pagamento di AMCO entro i 120 gg. dall'omologazione); l'arch. _____ appare solvibile in quanto socio al 25% di _____ e amministratore delegato di _____



Service S.p.A: l'attestatore *"ha mantenuto diretti contatti con l'Arch. anche al fine di verificare la capienza patrimoniale e solvibilità del debitore, verifiche che hanno dato esito positivo... Ai fini della verifica della fattibilità dell'adempimento dell'obbligazione verso AMCO nei termini previsti dal Piano e dall'Accordo di ristrutturazione dei debiti ha effettuato verifica patrimoniale del soggetto debitore e garante Arch. riscontrando l'effettiva solvibilità e capacità di adempimento da parte del garante."*

Questa la tabella riportata dall'attestatore ai fini del riscontro del pagamento dei creditori estranei, in quanto (come specificamente attestato dal dr. Il Piano e la Manovra prevedono un fabbisogno finanziario per il soddisfacimento dei creditori non aderenti pari ad **€ 851.947** così composto:

1. Creditori privilegiati estranei per € 224.210 di cui a. € 177.553 garantiti da escrow account; b. € 46.656 attraverso accollo liberatorio di Srl per il pagamento dei professionisti che hanno prestato assistenza difensiva (Studio Legale Ferreri);
2. Creditori chirografari estranei per € 527.738 di cui a. € 219.738 garantiti da escrow account; b. € 308.000 (per la posizione AMCO) che verrà soddisfatta dall'arch. nei termini sopra evidenziati:



Debitoria residua (post pagamenti e stralci da Manovra)	Residuo da pagare con IVA Ft. da ricevere	Escrow Account	Fideiussioni Reale Mutua	Accollo liberatorio da Paper - One	Impegno Paper One	Pagamenti maggio 2021	Precedente
							Garanzie del terzo
Prededuzione	220.338	21.270	-	121.687		77.381	-
1) Privilegio estranei	224.210	177.553	-	46.656		-	-
Fondo Pensione Complementare Giornalisti	69.370	69.370	-	-		-	-
Silvio Tavelia	10.076	10.076	-	-		-	-
Gian Maria De Francesco	3.000	3.000	-	-		-	-
Scalvinoni Elena	2.721	2.721	-	-		-	-
Musso Edoardo	5.368	5.368	-	-		-	-
Studio Legale Ferreri	46.656	-	-	46.656		-	-
Studio Legale Ferreri	38.064	38.064	-	-		-	-
Bisi Stefano	24.742	24.742	-	-		-	-
Botta Rosalba	17.170	17.170	-	-		-	-
Erario c/interute	7.043	7.043	-	-		-	-
2) Chirografo	527.738	219.738	-	-		-	308.000
Ubi Banca	-	-	-	-		-	-
AMCO (ex MPS)	308.000	-	-	-		-	308.000
Italfondario Spa - Sestante Finance S.R.L.	8.243	8.243	-	-		-	-
Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati Di Cuneo	613	613	-	-		-	-
Il Circolo S.R.L.	1.690	1.690	-	-		-	-
Politecnico Di Torino	4.880	4.880	-	-		-	-
Uni-One Italia S.R.L.	38.121	38.121	-	-		-	-
Robito S.P.A.	55.483	55.483	-	-		-	-
Tiber	38.166	38.166	-	-		-	-
Press-Di S.R.L.	4.874	4.874	-	-		-	-
Red Sea Spv S.R.L. - Prelios Credit Solutions	67.668	67.668	-	-		-	-
Chirografo - Accordi ex art. 182 (ADERENTI)	245.741	61.438	184.303	-	-	0	0
Privilegio / Chirografo - Accordi ex art. 182 l.f. (ADERENTI)	1.446.939	-	1.446.939	-	-	-	-
3) Fondo rischi concorsuale	100.000	-	-	-	100.000	-	-
Totali debitoria + Spese procedura	2.764.965	480.000	1.631.242	168.343	100.000	77.381	308.000
Escrow cash versato feb 21 - presso Notaio Federico Occeili		300.000					
Escrow cash versato mag 21 - presso Notaio Federico Occeili		180.000					
Impegno Fideiussione di Reale Mutua			1.631.242				
Accollo e impegno di Paper-One				168.343	100.000		
Liquidazione parziale predeuzione						77.381	
Garanzia del Terzo - Per debito AMCO (ex MPS)							308.000
Totali	2.764.965	480.000	1.631.242	168.343	100.000	77.381	308.000
DI CUI NON ADERENTI (1+2+3)	851.947	397.291	-	46.656	100.000	-	308.000

Ciò è confermato dalle argomentazioni giuridiche e contabili di cui al ricorso per omologazione:



Per quanto concerne i tempi di pagamento, Newspaper provvederà a soddisfare nel termine di centoventi giorni dall'omologazione i creditori non aderenti.

Il creditore Ubi Banca (ora fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo), avente una pretesa verso Newspaper pari ad euro 54.964,63, è stato soddisfatto a seguito del pagamento di alcuni garanti (soci di _____), cioè il prof. (_____) ed il dott. _____ (doc. 29). Questi ultimi hanno rinunciato al regresso e comunque alla rivalsa nei confronti della Società, per le somme versate ad Intesa Sanpaolo, in caso di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (doc. 30).

Il debito di _____ verso il creditore Amco, che ha acquistato il credito vantato da Banca Monte dei Paschi, è pari ad euro 200.000,00 in linea capitale e ad euro 108.000,00 a titolo di interessi.

Esso verrà pagato dall'arch. _____ (la cui solvibilità è stata verificata dall'attestatore dott. _____), che è socio di _____ in misura pari al 25,22% del relativo capitale sociale, come segue:

- euro 200.000,00, mediante versamento, entro il 30 settembre 2021, alla Società che lo destinerà ad Amco (tale importo rappresenta un debito dell'arch. Rolando verso Newspaper, sorto in ragione di prestazioni commerciali rese dalla Società a favore del primo) (doc. 25);
- euro 108.000,00, a seguito di accollo del debito da parte dell'arch. _____ subordinato all'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti di Newspaper, mediante pagamento diretto a favore di Amco (doc. 26).

Il pagamento dei non aderenti è sostenuto come da tabella prodotta, dagli esborsi finanziari ivi esposti, con riferimento alle fonti di approvvigionamento finanziario, come da doc. 36 in allegato al ricorso.

In ogni caso, quale “prova di resistenza”, si ritiene di poter affermare che le risorse costituite in escrow notarile ad oggi per € 480.000 (vedi doc. 22: attestazione Notaio _____ del 17 maggio 2021) oltre ad € 308.000 provenienti dal soggetto pienamente solvibile arch. Piercarlo _____ per un complessivo importo di € 788.000, oltre a circa € 10.236,00 quali disponibilità liquide di cassa sui conti correnti societari (controllate dall'attestatore), sono ampiamente capienti



per pagare i non aderenti per circa € 789.175,00, computando lo stralcio per metà del creditore finanziario P SPV SRL.

In tal senso, il dott. quale esperto indipendente, “attesta ai sensi dell’art. 182 bis L.F.

- che la Base Dati Contabile del Piano è veritiera e non presenta elementi che la rendano inattendibile rispetto al Piano proposto dalla Società;

- che i flussi finanziari prospettici esplicitati nel Piano appaiono coerenti con la proposta di Manovra finanziaria e con le proposte di transazione fiscale e previdenziale formulate ai creditori;

- che la Manovra appare ragionevolmente sostenibile sulla base di quanto sopra rappresentato, fattibile, concretamente realizzabile;

- che il Piano e la Manovra finanziaria appaiono coerenti con il contenuto del ricorso per l’omologazione dell’Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. (nella versione del 29.05.2021 sottoposta ed esaminata dallo scrivente);

- che l’Accordo di Ristrutturazione dei debiti di Milano S.r.l. appare, altresì, idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei come individuati e secondo le tempistiche di legge come analiticamente esplicitate nel Piano e cash flow prospettico, purché:

(i) venga attuato l’impegno da parte del socio unico S.r.l. a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte da verso tutti i creditori aderenti e non aderenti all’ARD;

(ii) l’esecuzione del Piano sia ispirata a criteri di corretta gestione amministrativa e corretta attuazione di quanto in esso previsto ed in particolare l’andamento del Piano sia costantemente monitorato da e dal socio unico per verificare il puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi anche tramite la predisposizione e verifica di piani di cassa e/o di pagamenti periodici compatibili con l’ordine di priorità stabilito dall’Accordo.”

Come noto, in sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del Tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l’effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei tempi previsti per legge (cfr. da ultimo l’orientamento espresso nella S.C. da Cass. sez. I, 08/05/2019, n. 12064).

Ai sensi dell’accordo la società si è dunque obbligata a dar corso ai pagamenti nei confronti dei creditori non aderenti per l’importo suddetto nei termini previsti dall’art. 182 bis LF lett. a),



disponendo la società allo stato attuale di apporti finanziari anche esterni capienti per pagare tale residuo entro 120 gg. dall'omologazione, posto che l'attestazione sul punto - oltre alla veridicità contabile dei dati - ha verificato l'attuabilità dell'accordo e quindi l'idoneità a pagare integralmente i creditori estranei con le disponibilità su menzionate.

In particolare, i creditori non aderenti devono essere soddisfatti entro 120 giorni dalla data di scadenza naturale del loro credito, ovvero, se il credito è già scaduto alla data di omologazione, entro 120 giorni dalla stessa data.

Quanto agli altri presupposti di ammissibilità, deve ribadirsi che alla domanda, come già rilevato, è stata allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 161 L.F.

Il ricorso, infine, è accompagnato dalla relazione prescritta dall'art. 182-bis L.F., redatta da un esperto in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 67, comma 3, lettera d), L.F. ed anche indipendente, come da lui dichiarato (cfr. relazione di attestazione dott. in data 1 giugno 2021, digitalmente sottoscritta).

Tale relazione costituisce, come ben si sa, l'interfaccia principale tra gli accordi ed il piano di ristrutturazione, da una parte, ed il Tribunale, dall'altra.

Ebbene, nella sua relazione l'esperto ha anzitutto evidenziato l'attendibilità dei dati contabili aziendali e, quanto all'attuabilità, ha dato atto della idoneità dell'accordo a consentire l'integrale pagamento dei creditori estranei, oltre che degli aderenti secondo le tempistiche programmate.

La relazione, per la parte in cui l'esperto ha esaminato precipuamente il contenuto degli accordi, appare sufficientemente motivata.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, dunque, e tenuto conto della situazione economico-finanziaria rappresentata nel caso di specie e delle finalità e condizioni del piano, reputa il Tribunale che le previsioni contenute nella relazione dell'esperto siano connotate, nel loro insieme, da un livello adeguato di completezza e di coerenza, sulla base di un percorso motivazionale apparentemente immune da vizi logici ed idoneo come tale a sorreggere, in termini di ragionevolezza, una valutazione di successo del piano, sicché sussistono tutti i presupposti per la richiesta omologa, anche in base agli specifici *stress test* e ipotesi di *sensitivity* eseguite dal dr.

Conclusivamente, il ricorso presenta tutti i requisiti dell'art. 182-bis l.f. sotto il profilo della regolarità formale, posto che:

- è stato proposto da soggetto legittimato, trattandosi di imprenditore che svolge attività commerciale, estraneo all'operatività dell'art. 1, comma 2, l.f.;



- è stato debitamente sottoscritto dall'amministratore unico e legale rappresentante ex artt. 152, 161, comma 4, l.f. (norme implicitamente richiamate dall'art. 182-bis, comma 1, l.f.), il quale ha rilasciato procura alle liti come da determina ex art. 152 LF, partecipando all'atto notarile con i creditori aderenti;
- è stato proposto da imprenditore in stato di crisi, come mostra la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2447 c.c. e la perdita dei mezzi propri;
- contiene una relazione patrimoniale dell'impresa aggiornata al 30.4.2021;
- è stato prodotto uno stato analitico ed estimativo delle attività;
- è stata prodotta la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. (dott. _____ che attesta adeguatamente l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei, nonché il soddisfacimento degli stessi creditori che hanno preso parte all'accordo o ai quali si estendono gli effetti dell'accordo;
- contiene la sottoscrizione dell'adesione alla proposta da parte dei creditori aderenti nelle forme dell'art. 182-bis, comma 1, l.f., nella specie consistente nell'atto notarile più volte menzionato, concluso con SPA e SRL – M _____ ;
- l'accordo si estende all'amministrazione finanziaria ed agli enti fiscali e previdenziali in base alle proposte di transazione, sussistendone tutti i requisiti di legge;
- l'accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 8-10 giugno 2021, data di acquisto di efficacia ex art. 182 bis co. 2 LF, non avendo comunicato la cancelleria (ed anzi avendo attestato assenza di) proposizione di opposizioni nel termine di 30 giorni da questa data ai sensi del comma 4;
- rispetta i presupposti di cui all'art. 182-septies L.F. e l'accordo merita, pertanto, di essere omologato.

P Q M

Visto l'art. 182-bis e l'art. 182-ter L.F.;

- 1) omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato ex art. 182-bis L.F. dalla società
**MILANO S.R.L. [C.F. e P. IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.**
_____ ;
- 2) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge con riferimento alla proposta di transazione fiscale con AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ed AGENZIA DELLE ENTRATE nonché alla proposta di transazione previdenziale con INPS, AGENZIA DELLE



ENTRATE RISCOSSIONE ed INPGI, proposte consegnate a mezzo PEC in data 5 giugno 2021, al fine di considerare tali creditori come aderenti al predetto accordo di ristrutturazione dei debiti;

Manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni urgenti di rito.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22 luglio 2021.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi